

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Tra i Comuni di Velletri - Lariano - Velletri Servizi S.p.A. - Volsca Ambiente e Servizi - Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di Velletri.

Tel: 0696158244 Pec: ufficio.gare@pec.comune.velletri.rm.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Servizio di trasporto pubblico locale su gomma
nel territorio del Comune di Lariano

CIG: 9001221A8B

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1	Normativa di riferimento
Art. 2	Oggetto
Art. 3	Durata
Art. 4	Importo del servizio e corrispettivo
Art. 5	Modalità di pagamento del corrispettivo
Art. 6	Tariffe
Art. 7	Prescrizioni minime richieste
Art. 8	Trasferimento del personale. Clausola sociale
Art. 9	Esecuzione del servizio
Art. 10	Beni destinati al servizio
Art. 11	Valorizzazione commerciale
Art. 12	Personale e vestiario
Art. 13	Responsabilità e Assicurazione
Art. 14	Carattere del servizio
Art. 15	Obblighi dell'impresa affidataria
Art. 16	Obblighi di informazione all'utenza
Art. 17	Obblighi di rendicontazione del servizio
Art. 18	Subappalto
Art. 19	Norme emergenziali Covid 19
Art. 20	Direttore dell'esecuzione. Controllo del servizio
Art. 21	Cauzione definitiva
Art. 22	Penali
Art. 23	Risoluzione e recesso dal contratto
Art. 24	Disposizioni finali

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 Normativa di riferimento

1. Il presente Capitolato fa riferimento, esplicitamente ed implicitamente, alle seguenti norme e ai seguenti documenti ufficiali:

- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici);
- D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii. per quanto applicabile (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici);
- Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati);
- D.Lgs. n. 422 /1997 e ss.mm.ii. (Conferimento a regioni ed enti locali di funzioni e compiti in materia di TPL);
- L.R. Lazio n. 30/1998 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale);
- L.R. Lazio n. 16/2003 (Modifiche alla Legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla Legge Regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla Legge Regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni sui sistemi tariffari e alla Legge Regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sull'esercizio di trasporto pubblico non di linea);
- Regolamento CEE n. 1370 /2007 (relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia);
- Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada);
- D.Lgs. n. 285 /1992 e ss.mm.ii. (Codice della strada);
- D.P.C.M. 30.12.1998 (Carta della mobilità: schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti);
- D.M. Trasporti 18.4.1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) modificato con D.M. 13-1-2004;
- D.M. Trasporti n.88 /1999 (Regolamento recante norme concernenti l'accertamento e il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto);
- D.M. Trasporti 20.6.2003 (Recepimento Direttiva 2001/85/CE del 20-11-2001: Disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al conducente).

2. Sono da ritenersi applicabili al presente capitolato anche le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti o che fossero emanate durante l'esecuzione del servizio, relative alla tutela, sicurezza ed igiene del lavoro, alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, all'invalidità e alla vecchiaia, agli assegni familiari e, in generale, a tutte le prescrizioni relative alla assistenza, previdenza e provvidenza sociale e simili.

3. Sono da ritenersi applicabili al presente servizio altresì tutte le leggi vigenti, i decreti, i regolamenti e le ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore del TPL e degli impianti e materiali a questo relativo che, comunque, possono interessare direttamente l'oggetto del servizio.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

4. L'impresa affidataria è soggetta alle condizioni delle Leggi e dei Regolamenti sopra richiamati, del presente Capitolato ed allegati e del Contratto.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto su gomma del Comune di Lariano secondo quanto previsto dal Programma di esercizio, coperti da finanziamento regionale e comunale, mentre l'IVA rimane a carico solo del Comune.
2. Il numero di chilometri annui a base di gara per la copertura dei servizi minimi è pari a Km 77.769,50 di cui 58.379,94 garantiti dalla Regione e 19.389,56 garantiti dal Comune di Lariano.
3. All'impresa affidataria spetterà anche la completa organizzazione e gestione del servizio di bigliettazione, ivi compresa la distribuzione, secondo le modalità indicate negli atti di gara.

Art. 3 Durata

1. La durata del contratto è pari ad anni 1, dal 01/01/2022 al 31/12/2022. Al riguardo si rappresenta che in considerazione delle norme della Regione Lazio che stabiliscono la gestione per ambiti territoriali del servizio in esame, si avvertono i partecipanti la presente procedura di gara che per ragioni di forza maggiore, prevalenti ed assorbenti la volontà di questo Ente, è prevista la possibilità di risoluzione del contratto per cessazione anticipata dalla gestione del servizio da parte dell'Ente, rispetto alla durata indicata nel bando di gara, senza che il gestore possa vantare alcun diritto nei confronti del Comune di Lariano.
2. L'ente affidante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 1 anno, per un importo di € 126.445,44, al netto di IVA. L'ente affidante esercita tale facoltà comunicandola all'impresa affidataria mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.
3. L'ente affidante potrà disporre la proroga del presente contratto per un tempo non superiore a mesi 6 (sei) dalla sua scadenza o, comunque, limitatamente al periodo necessario per l'espletamento della procedura competitiva ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio, agli stessi prezzi patti e condizioni.
4. Nel caso di cui al comma 3, l'impresa affidataria si impegna ad assicurare la prosecuzione del servizio sino all'individuazione del nuovo gestore del servizio.

Art. 4 Importo del servizio e corrispettivo

1. L'importo massimo complessivo della gara è pari ad € 252.890,88 di cui € 126.445,44 per il primo anno e € 126.445,44 per l'eventuale rinnovo di 1 anno, il tutto oltre IVA e come specificato nel seguente schema:

	N. KM ANNUI	COSTO AL KM	IMPORTO
REGIONE	58.379,94	1,6259	€ 94.919,95
COMUNE	19.389,56	1,6259	€ 31.525,49
TOT. KM ANNUO	77.769,50		€ 126.445,44
	IMP. TOT. A BASE GARA PER 1 ANNO		€ 126.445,44
	IMPORTO TOT. PER 1 ANNO + 1		€ 252.890,88
	STIMA COSTI INTERFERENZE		€ 0

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	STIMA INTROITI BIGLIETTAZIONE ULTIMO BIENNIO		€ 43.385,27
--	---	--	-------------

3. All'importo come sopra individuato andrà ad aggiungersi l'importo di **€ 43.385,27** (quale dato dell'ultimo biennio, senza che ciò costituisca in alcun modo un importo minimo garantito all'impresa affidataria) dovuto alla bigliettazione ed agli abbonamenti.

4. Per la presente gara, limitatamente ai rischi interferenziali, non si individuano specifici costi relativi alla sicurezza da interferenza. La amministrazione aggiudicatrice non ha pertanto ritenuto di dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabile a interferenze e alla redazione del D.U.V.R.I. Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.

5. Il corrispettivo a favore dell'impresa affidataria per i servizi minimi, sarà assicurato dal Bilancio della Regione Lazio e dal Comune di Lariano, mentre l'IVA pari al 10% rimane a carico del Comune.

6. Si specifica che, oltre al corrispettivo regionale e comunale, spetteranno all'impresa affidataria gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio e dalla pubblicità sui bus purché regolarmente rendicontate a scadenza bimestrale nelle modalità previste dalle norme vigenti in termini di tracciabilità dei Flussi Finanziari.

7. Ove l'Amministrazione regionale diminuisse l'importo del corrispettivo destinato ai servizi minimi, l'ente concedente ridurrà proporzionalmente in percentuale l'ammontare dei chilometri di esercizio in capo alla Regione Lazio (km annui 58.379,94).

8. Si rappresenta che gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, con riferimento agli ultimi due anni, è stato pari a come di seguito specificato:

ANNO 2020

Incassi vendita titoli viaggio: € 16.043,02

ANNO 2019

Incassi vendita titoli viaggio: € 27.247,25

9. Ai sensi di quanto previsto al comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione del servizio si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'ente potrà imporre all'impresa affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'aggiudicataria non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

10. L'istituzione di nuove linee, l'adeguamento dell'effettiva consistenza del servizio in relazione alle variazioni del numero degli utenti, i cambiamenti necessari per deviazione di percorsi e/o problemi di viabilità, la riduzione del servizio non costituiscono modificazione dell'appalto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

11. Eventuali servizi aggiuntivi che si dovessero rendere necessari nel corso dell'appalto verranno eventualmente affidati all'aggiudicatario nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

12. L'aggiudicatario si obbliga, a pena di nullità assoluta del contratto, agli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, assolvendoli come segue:

- assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010;
- comunicazione del conto corrente dedicato e della/e persona/e autorizzata/e ad operare sullo stesso entro la data di sottoscrizione del contratto (eventuali modifiche saranno immediatamente comunicate per iscritto dal contraente);
- versamento di tutti gli incassi solo ed esclusivamente sul c/c dedicato;
- effettuazione dei pagamenti mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità.

13. L'Amministrazione Comunale attiverà la risoluzione del contratto qualora le transazioni fossero eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

14. La ditta inoltre si obbliga ad assumere tutti gli adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a tutte le ditte che effettueranno servizi per suo conto nonché a quelle di cui si avvarrà per le manutenzioni ordinarie e straordinarie o per qualsiasi altro tipo di intervento, esonerando l'amministrazione da qualsiasi adempimento in merito.

15. Gli obblighi di tracciabilità devono essere osservati anche dai subappaltatori e dai subcontraenti; a tal proposito, i sub contratti devono contenere un'apposita clausola dei suddetti obblighi.

16. L'ente potrà chiedere verifiche ed effettuare controlli sul rispetto degli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi.

Art. 5

Modalità di pagamento del corrispettivo

1. Il corrispettivo dovuto per l'esecuzione delle prestazioni di cui ai servizi minimi pari a 1,6259 a km, nel quale sono ricomprese le compensazioni economiche derivanti dagli obblighi di servizio pubblico e i servizi migliorativi offerti gratuitamente dal concorrente, saranno erogati secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 6 dello schema di contratto allegato in sede di gara.

Art. 6

Tariffe

1. Il servizio verrà svolto secondo le seguenti tariffe a carico degli utenti che verranno applicate sull'intera rete:

- a) biglietto corsa semplice: € 1,00;
- b) abbonamento mensile una linea: € 16,53;
- c) abbonamento intera rete mensile: € 21,17;

2. Restano ferme sia le eventuali agevolazioni tariffarie rispetto alle tariffe ordinarie sia quelle previste annualmente dalla Regione Lazio.

3. L'impresa affidataria è tenuta al pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'ente affidante in merito alla gestione del sistema tariffario dei titoli di viaggio.

4. I conducenti degli automezzi sono autorizzati alla vendita dei titoli di viaggio, mentre la verifica degli stessi spetterà al personale dell'impresa affidataria all'uopo abilitato.

Art. 7

Prescrizioni minime richieste

1. L'organizzazione e l'esecuzione del servizio, da parte dell'impresa affidataria, dovrà essere strutturata tenendo in considerazione le prescrizioni minime contenute nel presente Capitolato e nel Programma di esercizio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, pena l'inammissibilità dell'offerta.

2. In ogni caso, pena l'inammissibilità dell'offerta, resta inteso che, salvo diverse ed ulteriori disposizioni vigenti o eventualmente emanate nel corso di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, dovute all'emergenza sanitaria da COVID 19:

- a) non potranno essere utilizzati mezzi di classe ambientale inferiore e Euro 5 e il 40% degli automezzi in servizio dovrà essere di classe ambientale Euro 6;
- b) tutti gli automezzi in servizio dovranno essere equipaggiati con il sistema di controllo, conforme alle prescrizioni minime di cui al presente capitolato;
- c) la pulizia interna di ciascun autobus deve essere effettuata almeno una volta ogni 48 ore e la pulizia esterna di ciascun automezzo deve essere effettuata almeno ogni 2 settimane;
- d) l'eventuale fuori servizio di un veicolo dovrà essere fronteggiata con la sostituzione dello stesso

entro un tempo massimo di 90 minuti;

Art. 8

Esecuzione del servizio

1. Il servizio dovrà essere esercitato nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene alla sicurezza e alla circolazione dei mezzi e delle prescrizioni di servizio contenute nel programma di esercizio.

Art. 9

Trasferimento del personale. Clausola sociale.

1. Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50 del 2016, dell'art. 48, comma 7, lett. e), D.L. 50/2017, del verbale di accordo sottoscritto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 12 giugno 2017 e delle disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. Lazio n. 30/1998 e ss.mm.ii, l'impresa affidataria sarà tenuta ad assumere il personale al momento impiegato nell'esecuzione del servizio da parte dell'attuale gestore, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con la sua organizzazione di impresa e con le sue esigenze tecnico-organizzative, come da elenco allegato agli atti di gara.

Art. 10

Beni destinati al servizio

1. Ad eccezione delle pensiline di proprietà comunale, non è prevista alcuna messa a disposizione di beni: per l'effettuazione del servizio, l'impresa affidataria dovrà utilizzare i beni essenziali, strumentali e non strumentali, di propria dotazione, quali uffici, deposito, officina, materiale rotabile e altri beni connessi.

2. L'impresa affidataria, per tutta la durata del servizio, dovrà avere la disponibilità e la possibilità effettiva d'impiego di veicoli in numero e tipo sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio, di numero e le caratteristiche di cui al presente capitolato, ossia n. 3 mezzi di cui uno verrà messo a disposizione dal Comune (vedi carta di circolazione allegata) più 1 di scorta, per un totale di almeno 4 mezzi omologati per un numero minimo di n. 20 passeggeri;

3. I veicoli adibiti al servizio devono risultare di proprietà dell'impresa affidataria per tutta la durata del contratto; sono ammesse anche altre forme di disponibilità (es. *leasing*), purché compatibili con l'immatricolazione dei mezzi, ai sensi della normativa vigente.

4. I mezzi offerti dall'impresa affidataria in sede di gara dovranno essere disponibili all'avvio del servizio.

5. Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi autorizzati in linea con la vigente normativa e con quanto previsto dal D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Codice della Strada), con le caratteristiche sopra indicate.

6. La colorazione dei mezzi impiegati nell'esecuzione del servizio dovrà essere uniforme e conforme a quella maggiormente usata per il servizio di trasporto pubblico locale di linea.

7. Sui mezzi non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione.

8. L'Impresa affidataria non è tenuta ad acquisire il parco utilizzato dalle Imprese uscenti.

9. La modalità dell'eventuale trasferimento dei mezzi è regolamentata dalla L.R. Lazio n. 30/1998 e ss.mm.ii.

10. Nell'eventualità di subentro, l'Impresa si impegna ad alienare al soggetto subentrante, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 22, comma 2, della L.R. Lazio 30/1998, i beni acquistati con i contributi regionali sugli investimenti nella quantità che sarà ritenuta necessaria dall'ente

concedente per l'effettuazione dei servizi dismessi. Nel caso di alienazione di altri beni funzionali all'esercizio, il Gestore riconoscerà al nuovo soggetto affidatario il diritto di prelazione per l'acquisto ai prezzi di mercato per l'eventuale quota non coperta da contributo regionale.

11. L'affidataria con la sottoscrizione del contratto dichiara che i mezzi offerti e utilizzati per il servizio, rispondono alle norme ambientali minime fissate dalle leggi nazionali e comunitarie.

Art. 11

Valorizzazione commerciale

1. La pubblicità esterna e interna al parco mezzi è consentita nel rispetto della normativa vigente, ad esclusione del fronte anteriore degli autobus e degli spazi adibiti ad identificare il mezzo e, in ogni caso, non deve ostacolare la lettura del numero di matricola sui quattro lati del mezzo né creare incertezze od equivoci né avere ripercussioni negative sulla particolare tipologia dei passeggeri. Qualora non si rispettassero tali condizioni, si applicheranno le penali di cui al successivo art. 22.

2. All'impresa affidataria competeranno i ricavi che da tale attività dovessero derivare, ivi compresa la pubblicità sulle pensiline.

Art. 12

Personale e vestiario

1. È fatto obbligo all'impresa affidataria di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, TUSSE e ss.mm.ii. e in materia di trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679.

2. È fatto obbligo all'impresa affidataria di esigere il rispetto scrupoloso delle norme del codice della strada e delle regole tipiche di un comportamento di guida prudente.

3. Tutto il personale dell'impresa affidataria dovrà essere in possesso di adeguata patente di guida in relazione al mezzo condotto e possedere una perfetta conoscenza del luogo di esecuzione del servizio.

4. Tutto il personale dell'impresa affidataria dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese dell'impresa affidataria, di adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza, oppure, alternativamente, col numero del codice di identificazione. In particolare, il personale dell'impresa affidataria è tenuto a:

a) condurre il veicolo con assoluta prudenza;

b) consentire le operazioni di salita e discesa dal mezzo in condizioni di sicurezza per l'incolumità dei passeggeri;

c) non fumare e bere bevande alcoliche durante lo svolgimento del servizio, né sul veicolo durante le soste.

5. Nell'espletamento dei servizi in oggetto, l'impresa affidataria, sotto la sua responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di Legge e di Regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre norme contenute nel capitolato e nel Contratto.

6. Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri (es. Assicurazioni) relativi all'organizzazione e alla gestione del servizio quali quelli per gli automezzi, i carburanti, i lubrificanti, il personale e tutto quanto occorre per il regolare svolgimento del trasporto con automezzi efficienti e puliti, garantendo l'osservanza scrupolosa degli orari stabiliti al fine di evitare ritardi e disagi all'utenza.

Art. 13

Responsabilità e Assicurazione

1. L'impresa affidataria sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l'ente affidante da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti all'erogazione del servizio.

2. In particolare, sarà a carico esclusivo dell'impresa affidataria ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a cose, animali e/o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c., nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo e a tal uopo l'impresa affidataria dovrà manlevare e garantire l'Ente concedente da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti. Per le responsabilità dell'impresa affidataria si richiama l'art. 1681 c.c., precisando che si debbano considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono i passeggeri durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e durante la salita e la discesa alle fermate.

3. L'impresa affidataria dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per tutta la durata del contratto di servizio:

a) polizza RCA per ogni mezzo adibito al servizio di massimale adeguato e non inferiore € 20.000.000,00 (euro venti milioni) euro per sinistro complessivo/ € 15.000.000,00 (euro quindici milioni) per danni a persone / € 5.000.000,00 (euro cinque milioni) per danni a cose, comprensiva di R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi, nonché corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Amministrazione appaltante nel caso di:

-conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;

-danni subiti da terzi trasportati;

-trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

-veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada) ss.mm.ii.;

b) polizza RCT/O, di massimale adeguato e non inferiore € 5.000.000,00 (euro cinque milioni) per ogni singolo sinistro/per danni a persone/per danni a cose o animali, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Ente appaltante, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'appaltatore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio;

c) polizza RCO, di massimale adeguato e non inferiore € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila) per sinistro e per persona, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Ente appaltante per ogni infortunio.

Le polizze di cui ai punti b) e c) dovranno garantire espressamente la copertura del servizio espletato dall'appaltatore.

L'impresa dovrà trasmettere all'Ente copia delle quietanze comprovanti il pagamento del premio annuo relativo alle polizze assicurative sopra indicate debitamente sottoscritta dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice.

4. L'ente affidante potrà verificare periodicamente la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio.

5. L'impresa affidataria si obbliga a sollevare l'ente appaltante da ogni imposta, tassa, tributo, ecc., previste per legge a causa di suoi inadempimenti, così come l'ente-appaltante rimane comunque estraneo ai rapporti tra l'impresa affidataria ed i suoi eventuali sub affidatari, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

6. L'impresa affidataria risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per l'esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

Carattere del servizio

1. Il servizio oggetto del presente contratto costituisce attività di pubblico interesse sottoposto quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potrà sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi, comunque e per quanto compatibili, con le disposizioni di cui alla L. 146/1990 e ss.mm.ii., attinenti ai servizi pubblici essenziali.

2. In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni gravissima inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato e del contratto, l'ente affidante potrà dichiarare la risoluzione del contratto da parte dell'impresa affidataria e sostituirla con altro soggetto, per l'esecuzione d'ufficio dei servizi di cui trattasi, fatta salva la rivalsa delle spese sulla stessa impresa affidataria e la richiesta di risarcimento danni come previsto al successivo art. 23.

Art. 15

Obblighi dell'impresa affidataria

1. L'impresa affidataria, a pena di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 23, si obbliga:
 - a. ad organizzare il servizio in oggetto nel rispetto delle previsioni indicate nel contratto, nel capitolato speciale e relativi allegati e nella carta della mobilità;
 - b. ad organizzare il servizio in oggetto assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane, nonché alla fornitura dei mezzi e delle attrezzature necessarie;
 - c. all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e gli accordi collettivi che regolano il rapporto di lavoro instaurato con il personale, impegnandosi altresì all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri concernenti le assicurazioni obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
 - d. a dotarsi di personale in possesso dei requisiti di legge previsti per l'effettuazione del servizio oggetto del presente contratto ed a garantire l'effettuazione, da parte del proprio personale, dei controlli medico sanitari e degli adempimenti periodici previsti per legge. Di conseguenza si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi, a tenere sollevato l'ente appaltatore da responsabilità, assumendo a proprio carico i relativi oneri, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia;
 - e. a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento del servizio ed adeguati per garantire il regolare svolgimento secondo quanto indicato in sede di gara;
 - f. a mettere in esercizio, entro 90 giorni dall'avvio del servizio, il parco mezzi come offerto in sede di gara;
 - g. alla manutenzione e al ripristino dei beni necessari all'espletamento del servizio quali paline e/o pensiline, segnaletica orizzontale di fermata, esistenti sul territorio comunale. Il tutto come da indicazioni dell'ente affidante;
 - h. alla completa organizzazione del servizio di bigliettazione e alla relativa distribuzione;
 - i. ad aderire, su richiesta dell'ente concedente, al sistema Metrebus o altro sistema di bigliettazione integrata regionale;
 - j. ad osservare, per il personale dipendente, tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sull'assicurazione e la previdenza sociale, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, TUSSE e ss.mm.ii. e in materia di trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679.
 - k. ad assumere il personale attualmente impiegato nell'esecuzione del servizio da parte dei precedenti affidatari, come indicato al precedente art. 9;
 - l. a stipulare apposite polizze assicurative RCA, RCT, RCO, di cui al precedente art. 13.
2. L'impresa affidataria, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 22, si obbliga, altresì:
 - a. a garantire la puntualità e la regolarità del servizio;

- b. a garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione all'utenza sia a bordo che a terra sulle caratteristiche del servizio che sugli orari, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio, così come previsto al successivo art. 16;
 - c. a nominare e comunicare, prima dell'avvio del servizio, un direttore/responsabile di esercizio in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
 - d. a comunicare l'elenco del personale impiegato e l'elenco dei mezzi da utilizzare per l'esecuzione del servizio con copia del titolo che ne legittima l'utilizzo e della carta di circolazione, nonché le eventuali sostituzioni dei mezzi durante l'esecuzione del servizio;
 - e. a comunicare copia delle polizze assicurative stipulate;
 - f. a rendicontare, con cadenza bimestrale all'ente appaltante e annuale alla Regione Lazio e all'ente appaltante, in merito alla gestione del servizio. La rendicontazione avviene secondo i parametri indicati al successivo art. 17;
 - g. ad approntare entro 90 giorni dalla stipula del contratto, la Carta della mobilità, da sottoporsi all'ente affidante per la preventiva autorizzazione, che si intende ricevuta trascorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi (completa del fac-simile per le osservazioni da parte degli utenti/collettività) assorbente, tra l'altro le ipotesi di indennizzo all'utenza per disservizio.
3. Restano fermi gli ulteriori obblighi che saranno garantiti dall'impresa affidataria in sede di gara, sulla base dell'offerta presentata, pena la risoluzione del contratto.

Art. 16

Obblighi di informazione all'utenza

1. L'impresa affidataria procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche del servizio offerto e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari e dei punti di vendita dei titoli di viaggio e degli abbonamenti.
2. In particolare, l'impresa è obbligata:
 - a) ad istituire un numero telefonico ed a mettere a disposizione un sito internet aggiornato su cui riportare tutte le informazioni riferite ai servizi consultabili via web;
 - b) a fornire adeguata informazione a terra, garantendo che:
 - le fermate siano segnalate da apposite paline che devono essere conformi alle disposizioni vigenti nel Comune;
 - i prospetti degli orari siano esposti sui bus e sulle paline. Eventuali variazioni temporali nei programmi di esercizio dovranno essere opportunamente segnalate tramite avvisi all'utenza posti a bordo dei mezzi di trasporto e sul sito internet.
3. Gli obblighi di cui ai precedenti punti devono essere espletati dall'impresa affidataria entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio del servizio.
4. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e in ogni caso in cui sia previsto un cambiamento degli orari e dei percorsi, l'impresa affidataria garantirà una tempestiva informazione all'utenza almeno a partire dai 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.
5. Resta salva la possibilità, da parte dell'impresa affidataria, di utilizzo del servizio di Infomobilità, purché in grado di garantire all'utenza le informazioni sopra indicate.

Art. 17

Obblighi di rendicontazione della gestione del servizio

1. L'impresa affidataria ha l'obbligo, ai sensi della L.R. Lazio n. 30/1998 e ss.mm.ii., di presentare all'ente affidante ed alla Regione Lazio la rendicontazione annuale della gestione del

servizio, sottoscritta dal legale rappresentante.

2. Tale documentazione dovrà contenere i dati, a consuntivo, sulla gestione del servizio svolto nell'anno antecedente, contenente i seguenti elementi:

- elenco dei chilometri percorsi per linea;
- elenco dei mezzi utilizzati;
- elenco del personale impiegato;
- ammontare degli introiti suddivisi per categoria (abbonamenti, pubblicità etc...);
- numero dei passeggeri trasportati;
- numero biglietti e abbonamenti venduti, suddivisi per categoria (settimanali, mensili annuali);
- rapporti proventi da traffico/costi operativi sostenuti.

3. L'impresa affidataria dovrà altresì fornire bimestralmente all'ente concedente un report del servizio svolto recante le seguenti indicazioni:

- elenco dei chilometri percorsi per linea;
- ammontare degli introiti suddivisi per categoria (abbonamenti, pubblicità etc...);
- numero dei passeggeri trasportati;
- numero biglietti e abbonamenti venduti, suddivisi per categoria (settimanali, mensili annuali);
- rapporti proventi da traffico/costi operativi sostenuti.

Art. 18

Direttore dell'esecuzione. Controllo del servizio

1. Il controllo in merito alla regolare esecuzione del servizio sarà svolto, per conto dell'ente concedente, da un direttore dell'esecuzione, che verrà nominato prima dell'avvio del servizio e il cui nominativo verrà comunicato all'impresa affidataria.
2. L'ente affidante, per il tramite del DEC, si riserva di disporre in qualsiasi momento verifiche e controlli sulle modalità di erogazione del servizio e sul rispetto dello stesso alle prescrizioni previste dal capitolato speciale ed allegati, senza che l'impresa affidataria possa eccepire nulla al riguardo, compresa la verifica dei dati rendicontati attraverso le analisi dei database forniti.
3. L'ente affidante (nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e del TUSSL) per il tramite del DEC può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione del servizio e nei locali in detenzione dell'ente appaltante, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa.
4. In occasione delle ispezioni di cui sopra, l'ente affidante può effettuare ogni operazione conoscitiva ivi compresa l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla propria struttura, fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e salute sul lavoro e/o di tutela dei dati personali ai sensi di legge.
5. L'ente affidante, per il tramite del DEC e/o della Polizia Municipale, può sottoporre in qualunque momento gli autobus destinati all'esecuzione del servizio a verifica di idoneità presso i centri dalla stessa indicati.
6. L'impresa affidataria presta all'ente affidante (o al soggetto da esso incarico) ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione dei servizi.
7. L'impresa affidataria sarà preventivamente invitata a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.
8. L'ente affidante, per il tramite del DEC, si riserva di attivare indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, *panel* d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio, e quindi il grado di soddisfazione dell'utenza.

Art. 19

Norme emergenziali Covid 19

1. Nel caso in cui al momento dell'avvio del servizio perduri l'attuale situazione epidemiologica dovuta al Covid 19 e, per tutta la durata della stessa, l'impresa si impegna ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle vigenti disposizioni e/o Linee Guida relative al trasporto pubblico locale in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria, nonché di quelle che nel frattempo dovessero entrare in vigore. In particolare dovrà garantire:

- a) che i mezzi di trasporto per l'emergenza Covid-19 vengano igienizzati, sanificati e disinfestati in base alla normativa che sarà in vigore al momento del servizio;
- b) l'areazione, possibilmente naturale e continua dei mezzi di trasporto;
- c) la messa a disposizione di *dispenser* per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la sanificazione delle mani;
- d) che su ogni mezzo di trasporto siano adottati sistemi di informazione circa il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale e i comportamenti da tenere all'interno del mezzo;
- e) di dare immediata comunicazione al Comune nel caso in cui i conducenti dei mezzi presentino l'insorgenza di sintomatologia Covid-19 e/o abbiano avuto contatti con soggetti positivi al Covid-19;
- f) di produrre mensilmente una relazione sull'attività di sanificazione effettuata sui mezzi di trasporto esplicitando le modalità di svolgimento e i prodotti utilizzati, nonché eventuale documentazione rilasciata da ditte specializzate. Il Comune potrà altresì richiedere, in qualsiasi momento, informazioni specifiche circa l'esecuzione delle suddette operazioni di sanificazione.

Art. 20

Subappalto

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui agli artt. 105 del D.Lgs. 50/2016 e 23 della L.R. Lazio n. 30/1998

Art. 21

Cauzione definitiva

1. A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto di servizio andrà costituita da parte dell'impresa affidataria una cauzione definitiva, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
2. La cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate dall'art.103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
3. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Impresa affidataria dovrà reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto, entro il termine di venti giorni.
4. La cauzione definitiva di cui trattasi resterà valida per tutto il periodo del servizio e quindi fino al momento della formale liberazione del debitore principale dell'ente concedente, e quindi, in via generale, sino a 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'individuazione del nuovo affidatario, sempre che non vi siano riserve o controversie in atto con l'ente concedente.

Art. 22

Penali

1. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti, l'ente affidante si riserva la facoltà di applicare all'impresa affidataria le seguenti penali:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- *mancata effettuazione del servizio per l'intera giornata: € 3.000,00;*
- *mancata effettuazione del servizio su una linea per l'intera giornata: € 1.000,00;*
- *mancata effettuazione di una corsa: € 200,00;*
- *mancato completamento di una corsa: € 100,00;*
- *mancata effettuazione fermata: € 50,00;*
- *ritardi nell'effettuazione di una corsa:*
 - *(max anticipo/ritardo 3/7 minuti): € 20,00;*
 - *(max anticipo/ritardo 7/15 minuti): € 40,00;*
 - *Superiore a 15 minuti la corsa si intende non effettuata con applicazione della corrispondente penale;*
- *variazione del servizio rispetto al programma di esercizio (al giorno): € 250,00;*
- *vestiario indecoroso del personale operativo: € 200,00;*
- *mancata effettuazione delle pulizie dei bus nei tempi e con le modalità indicate in sede di gara: € 250,00;*
- *sostituzione dei mezzi rispetto a quelli aventi le caratteristiche indicate in sede di gara, senza preventiva autorizzazione dell'ente concedente (per ogni mezzo): € 500,00;*
- *mancata rendicontazione annuale del servizio: € 3.500,00;*
- *mancata rendicontazione bimestrale del servizio: € 500,00;*
- *mancate comunicazioni previste dal contratto (per ogni comunicazione) € 2.500,00;*
- *mancata o incompleta informazione all'utenza sull'autobus: € 150,00 per ogni autobus;*
- *mancata disponibilità dei mezzi di scorta: € 500,00 per ogni mezzo.*

1. La penale verrà applicata previa contestazione in contraddittorio con un rappresentante dell'impresa affidataria, la quale avrà 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione per fornire le proprie controdeduzioni.

2. L'importo sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture non ancora pagate e, in mancanza, sulla cauzione definitiva.

Art. 23

Risoluzione e recesso del contratto

1. L'ente affidante ha facoltà di risolvere il contratto, in caso di modifiche o revisione sostanziale del servizio o parte dello stesso, ovvero per sopravvenute evidenti esigenze di interesse pubblico.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile e art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ente concedente, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, potrà pronunciare la risoluzione espressa del contratto, in presenza delle ipotesi specificatamente previste nel presente capitolato speciale e nel contratto ed in caso di:
 - a) sopravvenuta perdita da parte della Società dei requisiti di partecipazione di cui all' art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
 - b) gravi e ripetute irregolarità o mancanze in materia di sicurezza sul lavoro da parte dell'impresa affidataria;
 - c) mancato rispetto delle disposizioni normative e degli obblighi contrattuali per il personale dipendente da parte dell'impresa affidataria;
 - d) gravissime e ripetute violazioni e/o inadempienze degli obblighi assunti da parte dell'impresa affidataria in sede di partecipazione alla gara, non eliminati oltre il 15° giorno, a seguito di diffida

formale da parte dell'ente appaltante;

e) gestione in modo gravemente inefficiente del servizio in esame ad essa affidato;

f) mancata messa a disposizione dei mezzi offerti in sede di gara entro il termine massimo di un mese dall'avvio del servizio;

g) abbandono del servizio.

3. L'impresa affidataria diffidata può presentare controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopracitato comma del presente articolo.
4. In caso di risoluzione del contratto l'impresa potrà vantare nessun tipo di pretesa nei confronti dell'ente appaltante.
5. In caso di risoluzione del contratto per fatto addebitale all'impresa affidataria, a quest'ultima spetterà solo il pagamento delle prestazioni già eseguite e nessun tipo di indennizzo. Resta salvo il diritto dell'ente appaltante ad affidare il servizio a soggetti terzi addebitandone i costi all'impresa affidataria, nonché ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni che possano essere derivati all'ente appaltante e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.
6. L'Ente affidante si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle ipotesi di cui all'art 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
7. In caso di recesso unilaterale dell'ente affidante, l'impresa affidataria avrà diritto al corrispettivo per il servizio svolto sino alla data in cui il recesso avrà luogo.
8. In caso di recesso l'Amministrazione darà dandone motivato preavviso all'Appaltatore almeno 30 giorni prima, con lettera raccomandata A/R o mediante PEC.

Art. 24

Disposizioni finali

1. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile, alla legislazione in materia di trasporti ed al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Allegati

1- *Programma di esercizio*

2 -*Carta di circolazione del mezzo*